



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE

(Delib. di G.C. del 28.09.2007 n. 245)

art. 1

Dotazione di telefoni cellulari di servizio

1. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, i Dirigenti, e gli incaricati di servizi di mobilità e reperibilità per i quali vi sia espressa e motivata richiesta da parte del competente dirigente, hanno la facoltà di utilizzare per ragioni di servizio un telefono cellulare intestato all'Amministrazione Comunale di Foggia.
2. All'atto della consegna del telefono cellulare di servizio, l'assegnatario firma per presa visione ed accettazione copia del presente regolamento oltre alla formale ricevuta di presa in carico dell'apparecchio con indicazione della relativa data.
3. Al cessare delle condizioni per l'assegnazione del telefono cellulare di servizio, e comunque al venir meno dell'incarico in virtù del quale era stata disposta l'assegnazione, la relativa utenza viene tempestivamente cessata e l'assegnatario è tenuto alla tempestiva restituzione dell'apparecchio.

art. 2

Utilizzo dei telefoni cellulari di servizio

1. I telefoni cellulari sono di uso personale e non possono essere ceduti a terzi a nessun titolo.
2. Gli utilizzatori dei telefoni cellulari, affinché possano essere immediatamente rintracciabili nei casi di necessità, hanno l'obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di servizio, durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i casi in cui le circostanze concrete lo rendano opportuno.
3. La durata delle chiamate deve essere la più contenuta possibile in relazione alle esigenze di servizio, preferendo altresì la funzione dei messaggi di testo in caso di brevi comunicazioni.
4. Qualora il possessore di telefono cellulare si trovi negli uffici comunali, è fatto obbligo di utilizzare gli apparecchi della rete fissa per comunicare con altri apparecchi di rete fissa.
5. Ogni assegnatario di telefono cellulare di servizio è tenuto all'uso appropriato e alla diligente conservazione dell'apparecchio e alla piena conoscenza delle disposizioni di utilizzo previste.

art. 3

Schede telefoniche e ricariche

1. Ad ogni cellulare di servizio è assegnata una scheda telefonica con ricarica mensile prepagata di importo fisso.
2. All'inizio di ogni mese – fatti salvi i casi ostativi derivanti da motivi tecnici o finanziari – la scheda telefonica assegnata viene automaticamente ricaricata dell'importo messo a disposizione il quale sarà cumulato con l'eventuale residuo esistente.

3. Qualora il credito stesse per esaurirsi prima della fine del mese, l'assegnatario è avvertito per tempo da un sms informativo.
4. Le ricariche mensili sono distinte in base all'importo in 3 fasce:
 - a) fascia A per il Sindaco
 - b) fascia B per gli Assessori, il Segretario Generale ed i Dirigenti
 - c) fascia C per i servizi di mobilità e reperibilità
5. Gli importi relativi alle 3 fasce sono determinati dal Dirigente del Servizio di telefonia mobile in base alle disponibilità di bilancio e devono comunque essere oggettivamente contenuti allo stretto indispensabile.
6. La scheda telefonica può eventualmente essere ricaricata a spese dell'assegnatario.
7. Qualora il telefono cellulare sia stato eccezionalmente utilizzato per ragioni diverse da quelle di servizio, l'assegnatario è tenuto ad effettuare a proprie spese una ricarica di adeguato importo.

art. 4

Concessione in uso di telefoni cellulari agli uffici giudiziari

1. Al Presidente del Tribunale di Foggia è assegnato un telefono cellulare come previsto dalla vigente normativa e conformemente alle direttive impartite dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia con circolare n. 23 del 25 novembre 1994.
2. Le relative spese sono a carico del Comune di Foggia che annualmente, entro i termini di legge, presenta al Ministero della Giustizia la relativa richiesta di rimborso previo parere della competente Commissione di Manutenzione.
3. Il Comune di Foggia, consapevole delle limitate disponibilità economico-finanziarie della Procura della Repubblica di Foggia e nell'intento di offrire un'ulteriore forma di contributo indiretto all'impegno di questa nel campo della tutela della sicurezza pubblica, si fa carico volontariamente di ulteriori oneri finanziari oltre quelli previsti per legge estendendo alla Procura della Repubblica la concessione in uso di uno o più telefoni cellulari.
4. A tal fine il Dirigente del Servizio di telefonia mobile può concedere in uso alla Procura della Repubblica, previa intesa col Procuratore Capo, fino ad un massimo di 3 telefoni cellulari.
5. Le spese relative alla fornitura dei cellulari e le spese dei relativi consumi, unitamente a quelle previste per legge, vengono comunque inserite nella richiesta di rimborso di cui al precedente comma 2 affinché, previo parere della Commissione di Manutenzione, il Ministero della Giustizia determini ed assegni il contributo nella misura ritenuta congrua.

art. 5

Gestione della telefonia mobile

1. Il Servizio di telefonia mobile, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, provvede alla gestione del relativo servizio ed in particolare:
 - a) dispone la riparazione dei telefoni cellulari in caso di guasto o la sostituzione in caso di furto o smarrimento nonché, in generale, ogni altra forma di assistenza;
 - b) provvede alla adeguata diffusione dei numeri di telefono, comprese eventuali variazioni;
 - c) provvede alla liquidazione delle fatture emesse dalla società telefonica per il traffico telefonico e, in generale, alla gestione del contratto stipulato con la società telefonica.